



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: DIFFERENZIALE STIPENDIALE E DIPENDENTI ESCLUSI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- In data 5 maggio 2025 si è svolta la Commissione Consiliare congiunta prima e terza, nel corso della quale è stato audito un gruppo di ex dipendenti della Città di Torino in merito al contratto integrativo valido per il triennio 2023-2025, relativo all'attribuzione del cosiddetto "Differenziale stipendiale"
- Nel corso dell'audizione, gli ex dipendenti hanno illustrato le criticità già segnalate all'Amministrazione tramite PEC del 15 gennaio 2025, denunciando l'introduzione, all'interno dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 6 dicembre 2023, di una clausola ritenuta discriminatoria. Tale clausola esclude dalla procedura selettiva per il differenziale stipendiale 357 dipendenti che, pur essendo in servizio al 1° gennaio 2023 e avendo prestato regolare attività lavorativa negli anni 2020, 2021 e 2022 (periodo preso in considerazione per la valutazione), risultavano non più in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo
- La suddetta PEC è stata indirizzata al Sindaco, all'Assessora al Personale, alla Direzione Generale, ai Dirigenti competenti, alle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, CSA), al Comitato Unico di Garanzia, al Difensore Civico, all'ARAN, nonché ai Consiglieri comunali e circoscrizionali, e alle segreterie sindacali territoriali e nazionali, con richiesta di diffusione

CONSIDERATO CHE

- Già in data 24 ottobre 2024 il medesimo gruppo aveva chiesto chiarimenti all'Amministrazione in merito all'introduzione del suddetto requisito, non previsto dal CCNL
- Con nota del 12 novembre 2024, la Dirigente delle Risorse Umane ha risposto affermando che:
 - il requisito in questione è previsto nell'ipotesi di accordo del 6 dicembre 2023
 - richiama il precedente accordo del dicembre 2020
 - è legittimato in quanto le procedure per l'attribuzione del differenziale sono demandate alla contrattazione integrativa nei limiti previsti dall'art. 14 del CCNL, secondo quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett. c)
- La lettura comparata degli accordi del 2020 e del 2023 conferma che i requisiti richiesti sono i medesimi
- La Relazione Illustrativa dell'ipotesi di accordo del 6 dicembre 2023, allegata alla Delibera di Giunta n. 867 del 22 dicembre 2023, nella sezione VI, lettera c), motiva l'attestazione di

selettività semplicemente con la formula “Vedi Accordo 2020”

RILEVATO CHE

- Il CCNL del 21 maggio 2018 (in vigore al momento dell’accordo 2020) e il CCNL del 16 novembre 2022 (attualmente vigente) assegnano alla contrattazione integrativa la possibilità di definire le procedure per le progressioni economiche entro limiti ben definiti
- L’art. 14, comma 2, lettera a) del CCNL 2022 prevede unicamente i seguenti requisiti:
 - non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni (riducibili a due o estendibili a quattro)
 - assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa

RILEVATO INOLTRE CHE

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17 ottobre 2023 sono stati forniti indirizzi per la contrattazione integrativa, finalizzati a valorizzare il merito nel rispetto dei criteri stabiliti dal CCNL 2022
- L’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2023:
 - ha introdotto requisiti aggiuntivi non previsti dal CCNL
 - ha ridotto in modo arbitrario la platea dei lavoratori ammessi alla selezione, escludendo soggetti con esperienza e valutazioni positive
 - ha prodotto una disparità di trattamento tra lavoratori con analoga posizione giuridica, basata unicamente sulla data di cessazione del servizio
 - ha quindi violato i limiti della contrattazione integrativa e i principi di gerarchia delle fonti e imparzialità amministrativa

INTERPELLA

Il Sindaco e la Giunta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 4, lettera c), e 14, comma 2, lettera a) del CCNL vigente, per sapere:

1. Se ritengano legittimo l’inserimento nell’ipotesi di accordo del 6 dicembre 2023 dei seguenti requisiti non previsti dal CCNL:
 - Non aver superato 180 giorni di assenza nei due anni precedenti l’anno della selezione (salvo le tutele previste per legge)
 - Aver ottenuto almeno due valutazioni positive nel triennio precedente
2. Se ritengano legittimo, per la selezione relativa all’anno 2023, l’inserimento del requisito di essere in servizio alla data del 6 dicembre 2023, pur trattandosi di una procedura che valuta l’attività svolta negli anni precedenti da lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2023
3. Quali strumenti e azioni politiche intendano attivare a tutela dei lavoratori esclusi dalla selezione per effetto di requisiti non previsti dal CCNL, al fine di:
 - garantire la parità di trattamento
 - assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa
 - rispettare la legalità contrattuale
 - tutelare la reputazione dell’Amministrazione, anche in quanto datore di lavoro pubblico, coerente con la tradizione di difesa dei diritti dei lavoratori che appartiene alla storia della Città di Torino

Torino, 21/05/2025

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Andrea Russi